



01 APR 2005
N°.....
IL RESPONSABILE

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Verbania

TRIBUNALE DI VERBANIA CANCELLERIA G.I.P. DEPOSITATO - PERMesso
01 APR 2005
N°.....
IL RESPONSABILE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Verbania

Il Pubblico Ministero dr. Maria Elisabetta De Benedetto,
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe iscritto nel registro nei confronti di:

- BORGHI Enrico** (m.a.g.) per i reati p. e p. dagli artt. 323 e 479 c.p. commessi in Vogogna
- DOTTA Fausto, PLANCA Gianni, ZAGO Marco, SPEZIA Felice, COMUGNO Gianfranco e GUATTA Marco** (tutti in atti meglio generalizzati), per il reato p. e p art. 479 commesso in Vogogna

persone offese:

1. Amministrazione comunale di Vogogna in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
2. Regione Piemonte in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*;

Premesso:

Il procedimento in epigrafe indicato trae origine dall'esposto di MANERA Luigi, già consigliere di minoranza in seno al Consiglio Comunale di Vogogna, in relazione all'acquisto, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'immobile denominato "Villa Biraghi" in due lotti per una cifra complessiva (tra primo e secondo lotto) di oltre un miliardo di lire a fronte di un'originaria perizia - fatta eseguire dall'Ente locale nel 1996 - che aveva stimato il valore dell'intera proprietà in mezzo miliardo di lire. Lamentava altresì l'esponente il fatto che i lavori di restauro dell'immobile fossero stati affidati allo studio di architettura ALBERTELLA e CANE; la doglianza del MANERA derivava dal fatto che l'Arch. ALBERTELLA è socio del BORGHI nella EUROTEAM S.A.S. di Enrico Borghi & C., con sede legale in Milano e sede operativa in Verbania allo stesso indirizzo dello studio d'architettura indicato.

Le successive indagini - illustrate in maniera esauriente ed esaustiva nelle note Cat. Q.2.2/03 del 3.6.2003 e Cat. Q.2.2/03 del 9.9.2003 della P.G. Polizia di Stato Sede - confermano i rapporti esistenti tra il BORGHI e l'ALBERTELLA; rilevavano altresì i rapporti tra quest'ultimo e BRUNO Antonio, gestore e/o amministratore di fatto della MONASTERO S.R.L., società proprietaria dell'immobile "Villa Biraghi", il cui Amministratore Unico e legale rappresentante risulta essere BARCA Gaetano, nipote

EN/3

del BRUNO; consentivano di appurare, con riferimento ad alcuni dei passaggi amministrativi della vicenda relativa all'acquisto e recupero di "Villa Biraghi", ossia l'autorizzazione al dirigente dell'ufficio tecnico comunale GUATTA Marco a stipulare con l'Arch. Alessandra CANE la convenzione d'incarico del progetto di restauro del primo lotto dell'immobile (delibera G.C. n. 46 del 5.5.1999), l'autorizzazione al dirigente dell'ufficio tecnico comunale GUATTA Marco a stipulare con l'Arch. Alessandra CANE la convenzione d'incarico del progetto di restauro del secondo lotto dell'immobile (delibera G.C. n. 147 del 18.9.1999), nonché la deliberazione n. 57 del 12.6.1999 relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione e di successiva direzione dei lavori (sempre per il restauro del primo lotto acquistato), non erano stati rinvenuti agli atti del Comune di Vigogna, né risultavano annotati nell'indice relativo alle deliberazioni della Giunta, pur essendo richiamate in altre deliberazioni nonché in alcune determinazioni del dirigente dell'ufficio tecnico GUATTA;

Tali irregolarità venivano inoltre accertate dagli inquirenti in relazione all'intera attività di verbalizzazione e successiva annotazione delle delibere.

Ritenuto di non ravvisare nella condotta degli indagati gli estremi dell'ipotizzato reato di abuso d'ufficio e di falso ideologico in atto pubblico ovvero di qualsivoglia altro reato.

Quanto all'acquisto e al restauro della Villa Biraghi, ciò di cui l'esponente si duole è, in definitiva, l'esosità dell'esborso finanziario del Comune a fronte della possibilità - negli anni 1995/1996 - di acquistare lo stesso, complessivamente, per il prezzo di mezzo miliardo di lire. Senonché, pur potendo, nel caso di specie, esservi profili di irregolarità contabile o di responsabilità amministrativa, nessun addebito può essere mosso al BORGHI in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. difettando, nel caso di specie, tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Invero, nessuna violazione di legge o di regolamento può ravvisarsi nella condotta dell'allora Sindaco di Vigogna nelle fasi di acquisizione del complesso immobiliare di che trattasi, né può ravvisarsi violazione di legge, ma solo profili di inopportunità, nell'aver affidato la progettazione del restauro e la direzione lavori ad un professionista (l'architetto CANE) coniuge di ALBERTELLA Giandomenico, suo socio nella società EUROTEAM e amico di BRUNO Antonio, socio/amministratore di fatto della società proprietaria di Villa Biraghi. A ciò si aggiunga, come peraltro affermato dallo stesso indagato BORGHI sentito nell'ambito del procedimento n. 1238/04 R.G.N.R., che l'intera operazione, che ha consentito al Comune di acquisire al proprio patrimonio un immobile di prestigio e di far assumere all'Ente locale, con la localizzazione della sede del Parco, un maggior rilievo nell'ambito provinciale, appare condotta anche nell'ambito di una - sostanzialmente corretta azione di governo - e nell'alveo della discrezionalità amministrativa propria della P.A. in relazione agli obiettivi da realizzare.

Quanto, invece, al reato di cui all'art. 479 c.p., nessun addebito - a parere dello Scrivente - può essere mosso a Sindaco e Assessori, oltre che al tecnico comunale GUATTA, perché il fatto che le deliberazioni in premessa richiamate non siano state trovate agli atti del Comune e non siano state annotate nell'apposito registro, non significa che siano state effettivamente assunte. In altri termini, la mancanza materiale



8/5

di questi atti non è da sola sufficiente a inferire la falsità ideologica degli stessi o degli atti che li richiamano.

Quanto al Segretario comunale (l'indagato COTUGNO), pur essendovi in capo allo stesso un obbligo di legge di verbalizzare le deliberazioni, non può ritenersi - esaminato il contesto - che l'ipotizzata omessa redazione degli atti di Giunta sopra indicati e l'omessa annotazione nell'indice delle deliberazioni sia dolosa. Ciò perché tutti gli altri atti della procedura di acquisto e di restauro della Villa Biragini, sono ampiamente documentati. A ciò si aggiunga che gli atti di cui sopra, collocandosi in una fase preparatoria, anche se affetti da irregolarità, non avrebbero in alcun modo inficiato il successivo iter amministrativo.

Ciò che è invece addebitabile al Segretario comunale è una prassi scorretta e farraginosa, tale da aver sicuramente inficiato la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente locale, ma di per sé non sufficiente a integrare il falso ideologico, proprio per mancanza dell'elemento soggettivo.

Pertanto, ritenuta l'infondatezza della notizia di reato,

Visto l'art. 408 c.p.p.,


CHIEDE

Che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate.

Verbania, 1 apr. 05.

Il Procuratore della Repubblica
Verbania
Missa De Benedetto



N. 1736 / E. 3 R.G.N.R.

N. 220 / 04 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI VERBANIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari dr. Rosa Maria Fornelli,
- letti gli atti del procedimento penale rubricato ai numeri sopra indicati;
- vista la richiesta di archiviazione del P.M. in sede allegata al presente decreto
come parte integrante del medesimo;
ritenuto che la *notitia criminis* sia infondata per le considerazioni formulate dal
P.M. nella sua richiesta, qui integralmente richiamate;

P.Q.M.

Visto l'art. 408 c.p.p.

dispone

l'archiviazione del procedimento sopra indicato;

in un
ordine

la restituzione degli atti al P.M. in sede;

autorizza

sin d'ora il rilascio di copia degli atti del fascicolo in favore degli aventi diritto;

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Verbania, 1.4.2005

Il G.I.P.

dr. Rosa Maria Fornelli

depositato il 2/4/05

Il Cancelliere G1
Sergio Arbata